

**Corso di formazione per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado –Bologna Associazione
Abramo e la pace- Merc.26 ottobre 2022:
Giorgio Segrè**

l'Intesa tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane del 27 febbraio 1987.

Indice - Sommario

1 - L'ebraismo

1.1 Peculiarita' della religione ebraica.

2 - Cenni storici

2.1 La caduta del fascismo e la costituzione repubblicana: il ritorno all'uguaglianza dei cittadini

2.2 Dall'articolo 8 della costituzione all'intesa del 27 febbraio 1987 tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane

3- La legge 8 marzo 1989, n. 101(Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane)- approvazione dell 'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e L'Unione delle comunità ebraiche italiane siglata a Roma il 27 febbraio 1987

3.1 Premessa.:l'intesa ebraica tra diritto all'uguaglianza e aspirazione alla diversita'.

3.2 La liberta' religiosa ed il connesso diritto di propaganda. La tutela penale del sentimento religioso

3.3 I ministri di culto

3.4 Il riposo sabbatico e le festività religiose ebraiche. Il rispetto delle prescrizioni religiose come garanzia della liberta' di essere ebrei

3.5 L'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche e le scuole ebraiche. Gli istituti rabbinici

3.6 Il matrimonio ebraico,

3.7 La tutela dei beni culturali ed ambientali ebraici

3.8 Le comunita' ebraiche e l'Unione delle comunita' ebraiche italiane

4 Considerazioni conclusive

Capitolo 1 L'ebraismo

1.1 Peculiarita' della religione ebraica.

L'ebraismo sfugge ad ogni tentativo di definizione sintetica così come a qualsiasi classificazione entro la cornice rassicurante di precisi istituti, ponendosi piuttosto come la risultante di diverse componenti, che sono inscindibili l'una dall'altra senza snaturare l'essenza del fenomeno complessivamente considerato.L'ebraismo, infatti, non può essere semplicemente e riduttivamente identificato come un mero corpus di dottrine e di norme costituenti una religione nel senso in cui questo termine viene comunemente inteso ma neppure, del resto, soltanto come la globalità delle vicende storiche e culturali di un determinato popolo, né esclusivamente con la miriade multiforme di vicissitudini e di identità individuali proprie di ogni singolo ebreo.

L'approccio a tale particolare e ricchissima realtà dovrà allora partire da una visione d'insieme del fenomeno e rinunciare alla sinteticità della definizione, presentandosi l'ebraismo come una simbiosi "di cultura e di religione, di tradizione e di norme di comportamento, di popolo e di storia", caratterizzata da una partecipazione contemporanea di momenti religiosi e culturali, in cui l'aspetto strettamente religioso, non può essere considerato isolatamente dagli altri caratteri. Siamo di fronte a un vero e proprio modo di vivere che impegna soprattutto l'ebreo osservante in ogni momento della sua esistenza, in modo tale che non vi è nessun aspetto della sua vita che rimanga fuori dalla sfera e dall'influenza dell'ebraismo, e che si esprime attraverso l'obbedienza ad un vasto complesso di norme, volte a indirizzare la vita quotidiana dell'ebreo in tutte le sue manifestazioni .

Nella "religione" ebraica, nell'accezione sopra delineata, il momento sociale e partecipativo alla vita comunitaria prevale su quello più individuale e soggettivo . Proprio per questo motivo, sin dall'epoca romana gli ebrei si sono organizzati in comunità, per sviluppare appieno la complessa identità religiosa, etnica e culturale così che all'interno di esse, accanto alle attività a specifico contenuto religioso e di culto, è normale rintracciare diverse funzioni pertinenti ad aspetti segnatamente culturali, educativi ed assistenziali. Non si può sottacere per verità storica, che le persecuzioni, i massacri, le discriminazioni, le espulsioni e le ghettizzazioni che hanno subito soprattutto dalla fine del 1400 (1492 espulsione degli ebrei dalla Spagna) alla fine del 1800 (1870 fine dello Stato pontificio e apertura del Ghetto di Roma) hanno favorito come riflesso obbligato questa necessità di organizzarsi in comunità. Non si deve pensare, però, che l'estrema importanza che viene in questo modo ad essere tributata alla vita comunitaria possa comportare una sorta di "azzeramento" delle singole personalità, e quindi delle possibili voci dissenzienti - che nondimeno devono esserci, in quanto ogni collettività è pur sempre la risultante di una pluralità di individui, le cui istanze possono convergere così come possono, talvolta, divergere su questioni anche non marginali.

Capitolo 2 Cenni storici

2.1 La caduta del fascismo e la costituzione repubblicana: il ritorno all'uguaglianza dei cittadini.

Con la caduta del fascismo e la liberazione dell'Italia dall'occupazione nazi/fascista , per gli ebrei cominciò il processo che avrebbe portato alla riaffermazione del principio di uguaglianza dei diritti individuali: l'abrogazione della famigerata legislazione razziale del 1938 e l'adozione di provvedimenti restitutori portarono, infatti, a reintegrarli nei diritti civili e politici loro negati negli anni precedenti, ed alla loro piena equiparazione agli altri cittadini italiani .

Contemporaneamente, i lavori preparatori per la nuova Carta costituzionale rappresentavano, per tutti gli appartenenti alle minoranze religiose, e, in particolare, per quella ebraica , un'occasione fondamentale per stabilire un dialogo con il legislatore costituente, e per giungere, finalmente, ad una regolamentazione delle realtà religiose minoritarie che fosse rispettosa anche delle esigenze delle confessioni diverse da quella cattolica, con la parificazione di tutti i culti .

In tal senso, gli ebrei italiani, rappresentati dall'Unione delle comunità israelitiche, ed i protestanti, riuniti nel Consiglio federale delle Chiese evangeliche in Italia, iniziarono un intenso scambio di documenti programmatici con il legislatore costituente, di cui lo stesso tenne conto nelle fasi più importanti dell'elaborazione del progetto, anche se poi, in effetti, nella stesura definitiva della Costituzione non furono affatto recepite le soluzioni da essi caldeggiate. In particolare, gli ebrei reclamavano, in una visione connotata da un forte profilo a sostegno della laicità dello Stato repubblicano, l'assoluta parificazione dei culti e dei cittadini, il riconoscimento degli effetti civili

del matrimonio celebrato secondo i riti ed il diritto delle singole confessioni, e l'abolizione di ogni restrizione così come di ogni privilegio, nella più completa uguaglianza di diritti e doveri.

Per contro, la componente maggioritaria in seno all'assemblea costituente, sosteneva comunque la necessità di mantenere una sorta di status speciale per la Chiesa cattolica, e di affermare la centralità dei Patti lateranensi del 1929 anche nel nuovo ordinamento, così che, dopo accesi dibattiti, vide la luce l'art. 7 della Costituzione che espressamente menziona i Patti come fonte di regolamentazione dei rapporti tra Stato e Chiesa, un articolo essenzialmente frutto di un compromesso politico, che teneva però oggettivamente conto anche della tradizione culturale, religiosa e storica della maggioranza del popolo italiano e del peso politico della Chiesa che in quel periodo storico era ancora molto grande.

Fortemente desiderato, tanto dagli ebrei come dai protestanti, il primo comma del successivo art. 8 della Costituzione enunciò il principio per cui tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge - dove, come è ormai pacifico, il termine "**tutte**" include anche la stessa confessione cattolica, per fugare ogni dubbio sull'assoluta uguaglianza dei culti nella nuova Costituzione.

Mentre il terzo comma dell'art. 8 introdusse nell'ordinamento il principio pattizio, secondo cui i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica devono essere regolati con legge sulla base di intese con le relative rappresentanze, passo decisivo, questo, verso il riconoscimento delle confessioni religiose come soggetti giuridici autonomi ed indipendenti dallo Stato, ed in quanto tali, interlocutori necessari nel procedimento di produzione di norme aventi ad oggetto i loro rapporti con l'ordinamento statale.

In questo quadro, il nuovo Stato democratico nasceva in contrapposizione sia al giurisdizionalismo fascista, che all'elaborazione giuridica liberale del XIX secolo: infatti, il termine "uguaglianza" assumeva ora un significato diverso, ignoto allo stesso liberalismo ottocentesco, "legato alla presa di coscienza del carattere collettivo delle esigenze libertarie delle diverse formazioni sociali. Lo Stato moderno riconosceva l'esistenza, al proprio interno, di una pluralità di ordinamenti giuridici, e della necessità di comporre tale pluralità in un sistema organico che rispettasse la libertà di ciascun gruppo di conformarsi al proprio ordinamento, con l'unico limite del rispetto dell'uguale libertà degli altri.

In tal senso, con gli articoli 2 e 19 della Costituzione (art.2:sono riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità'...) e (art.19 tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata...), i padri costituenti non limitarono la tutela del diritto di libertà religiosa, come di tutti gli altri diritti, al profilo puramente individuale, consapevoli del fatto che un effettivo pluralismo "non concerne solo la libertà di scelta degli individui, ma anche il diritto all'esistenza, all'organizzazione e alla funzionalità delle varie istituzioni, sorte da iniziative del tutto autonome da quelle dello Stato e degli altri enti pubblici, senza le quali la libertà di scelta individuale non potrebbe essere realmente esercitata.

Lo stesso concetto di laicità', già fatto proprio dallo Stato liberale di fine Ottocento, si evolveva nella Carta fondamentale in una nuova prospettiva: se con il primo comma dell'art. 3 (tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali) e con il primo comma dell'art. 8 della Cost.erano ristabiliti i fondamentali principi di uguaglianza formale dei culti, con il secondo comma dell'art. 3 della Cost. (e' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...), si delineava il profilo di uno Stato laico sociale.

Ricordo che la Corte costituzionale, con la sentenza del 12 aprile 1989, n. 203, ha espresso la convinzione che il principio di laicità della Costituzione "implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione", e che i valori della libertà religiosa e del pluralismo religioso "concorrono, con altri, a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato

Abbandonata quindi la concezione puramente garantista dei diritti di libertà, il compito dello Stato sarebbe divenuto anche quello di intervenire per garantire ed agevolare in ogni modo la libertà di scelta e la soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini, assicurando così i valori di pluralismo religioso connaturati all'ordinamento stesso, come condizione necessaria dell'uguaglianza sostanziale dei culti, **senza che il principio di laicità ne venisse per questo intaccato, ma, semmai, rafforzato.**

2.2. Dall'articolo 8 della costituzione all'intesa tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche italiane del 27 febbraio 1987.

La situazione venutasi a creare all'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (**1° gennaio 1948**) era sicuramente tra le più singolari: infatti, erano stati affermati principi supremi in tema di libertà religiosa, parità ed uguale libertà dei culti, ma, nello stesso tempo, **erano rimaste in vigore gran parte delle disposizioni restrittive e antidemocratiche costruite dal sistema giuridico del regime autoritario precedente.**

Così, se gli ebrei, avevano riacquisito in toto i loro diritti civili e politici, quali cittadini italiani di religione ebraica, nondimeno - proprio perché appartenenti alla confessione israelitica -, continuavano a rimanere sottoposti sia alla legislazione sulle Comunità israelitiche e sull'Unione delle comunità del 1930-1931, sia alla legge sui culti ammessi del 1929, che, insieme al relativo regolamento di attuazione, costituiva l'unica fonte esistente di regolamentazione generale dei rapporti tra lo Stato e le confessioni diverse dalla cattolica

Il solo modo per impedire le disparità di trattamento tra la Chiesa cattolica e le confessioni di minoranza sarebbe stato l'immediato avvio di trattative con lo scopo di arrivare a stipulare, il più presto possibile, **le intese previste dal terzo comma dell'art. 8** della Costituzione tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica che lo avessero richiesto. Tuttavia, diversi fattori ostacolarono per decenni il raggiungimento di tale obiettivo, con la conseguenza che, dagli anni della ricostruzione fino agli anni 80 del secolo scorso, gli ebrei e le altre minoranze religiose avrebbero sostanzialmente continuato a vivere in un clima restrittivo del loro diritto di libertà religiosa, un clima tanto più insostenibile se si pensa al contrasto tra la situazione di fatto ed i valori di pluralismo religioso formalmente recepiti dalla Costituzione, e di cui gli artt. 7 e 8, in intima connessione con l'art. 2, **(La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale)** costituivano immediata specificazione.

Indubbiamente, in tutto questo, un fattore negativo, come si è detto, fu dato dall'influenza esercitata da istituti e costruzioni giuridiche ereditati dal regime fascista: infatti, se è vero che, scomparsa la dittatura, sembrava naturale che le limitazioni di libertà introdotte dal fascismo dovessero anch'esse scomparire, e' altresì vero che, quando si cerca' in concreto di affrontare tale

operazione, lo stesso ordinamento e l'apparato burocratico dello Stato opposero una energica resistenza ad ogni tentativo di demolizione dei vecchi, ma ormai consolidati, moduli giuridici.

In quest'ottica, i Governi avvicendatisi dal 1948 in poi respinsero ogni richiesta, proveniente dalle diverse minoranze religiose in ordine all'apertura delle trattative bilaterali per giungere ad un'intesa, pretendendo anzi che venisse data piena applicazione non solo **alla legge sui culti ammessi del 1929, ma anche alle norme del T.U. di pubblica sicurezza del 1931 in materia di riunioni a fini religiosi**, arrivando così ad interpretare in modo alquanto restrittivo - o, il che è lo stesso, ad ignorare - **non solo le prescrizioni dell'art. 8, (comma 1. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Comma.2 Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano . Comma 3 I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze) ma anche quelle degli articoli. 17(I cittadini hanno diritto a riunirsi pacificamente e senza armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica) e 19(Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume) della Costituzione.**

In questo contesto si può individuare una prima fase - dal 1948 al 1956 -, caratterizzata da una radicale divergenza di vedute tra lo Stato e alcune minoranze religiose soprattutto gli evangelici: questi ultimi avevano inteso subito nella sua piena, rivoluzionaria portata il principio pattizio sotteso al **secondo comma dell'art. 8** (*Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano*) **della Carta costituzionale**, mentre su una posizione totalmente opposta stava il **Ministero dell'Interno** - in quanto titolare della competenza in materia di culti -, **che negava decisamente che il termine "intese" (Comma 3 , art.8 Costituzione :I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.) avesse il preciso significato di accordo bilaterale, poiché' ciò' avrebbe comportato un'inammissibile parallelismo fra le intese con le confessioni di minoranza ed il Concordato con la Santa Sede.** Di più, si sosteneva che, sostanzialmente, le intese non costituissero altro che proposte non vincolanti per la modifica della legge sui culti ammessi, che era così destinata a rimanere alla base della disciplina dei rapporti tra lo Stato e le varie minoranze religiose, come se il Costituente avesse voluto richiamarsi alla regolamentazione preesistente per stabilire i fondamenti del nuovo sistema..

Nel 1956, con l'entrata in funzione della Corte costituzionale, (secondo le previsioni degli articoli 134,135 e 136 della Costituzione) si apriva la seconda fase dei rapporti tra Stato e confessioni religiose, in cui furono soppresse le norme maggiormente limitative della libertà dei culti con la sentenza n. 1 del 1956 Tale sentenza è importante non soltanto perché' dichiaro' incostituzionali alcune disposizioni del T.U. di pubblica sicurezza(emanato con Regio Decreto 6 maggio 1940,n.635) che limitavano la manifestazione del pensiero, ma soprattutto perché' affermo' esplicitamente che anche le leggi anteriori alla Costituzione erano sottoposte al vaglio di legittimità' costituzionale.

Nel 1957, la Corte dichiaro' l'incostituzionalità' dell'obbligo di preavviso per le funzioni religiose in luoghi aperti al pubblico, mentre, nel 1958, il regolamento di esecuzione della legge sui culti ammessi venne dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevedeva la necessità' dell'autorizzazione statale all'apertura di locali di culto e condizionava lo svolgimento delle funzioni religiose alla presenza, nei locali autorizzati, di ministri di culto anch'essi autorizzati.

Tuttavia, le trattative per giungere alle intese languivano , e solo nel 1961 il rinvio a specifici accordi con le confessioni interessate, previsto dalla legge che estendeva l'assicurazione d'invalidita' e vecchiaia ai ministri di culto, costrinse il Ministero dell'Interno a trattare ufficialmente con alcune rappresentanze qualificate delle confessioni richiedenti, per giungere alle c.d. "piccole intese" in materia previdenziale, che, se non costituivano certo attuazione dell'art. 8 della Costituzione, rappresentavano sicuramente un esempio ante litteram di regolamentazione concordata tra le due parti.

Negli stessi anni, una componente significativa degli ebrei italiani cominciava, intanto, ad avvertire il peso della legislazione sulle comunita' del 1930, percepita ormai come obsoleta, non piu' in linea con i valori maturati nel frattempo all'interno della societa' ebraica, e confliggente con i principi consacrati nella Carta costituzionale. C'era però anche la consapevolezza dell'impossibilita' di mutare sostanzialmente lo stato delle cose **in mancanza di un'intesa**, che appariva ben lungi dal poter essere realizzata in tempi brevi, vista la pressoché totale chiusura degli apparati dello Stato ad aprire delle trattative.

Nel Congresso dell'Unione delle comunita' israelitiche del 1961, una mozione invitò l'Unione delle comunita' a predisporre lo studio di una revisione della legge del 1930, in vista di un adeguamento dei suoi principi alle mutate esigenze dell'ebraismo.

Il Congresso straordinario del 1968 proseguì sul cammino intrapreso, , dal Congresso del 1961, adottando delle delibere che definì vincolanti per tutti gli appartenenti alle comunita', tra le quali spiccavano l'introduzione del suffragio universale per l'elezioni nelle stesse Comunità senza distinzione di sesso, stato civile o censo; la creazione di due nuovi organi, l'assemblea della comunita' e l'assemblea rabbinica; l'introduzione del principio della rappresentanza delle minoranze, sia nei Consigli delle comunita' piu' numerose, che nel Consiglio dell'Unione e nella consulta rabbinica; e l'introduzione del principio di progressivita' nella tassazione.

Le riforme strutturali adottate dal Congresso del 1968 non erano certo di poco conto, e costituivano **in pratica una prima bozza di statuto dell'ebraismo italiano**, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della Costituzione, rappresentando quindi una svolta significativa nel cammino che avrebbe portato all'autonomia normativa delle comunita'.

Nel 1975, allorché la Tavola valdese tentò di riallacciare i rapporti con il Ministero dell'Interno in vista di una possibile intesa, la risposta fu che non era nelle intenzioni dello Stato avviare trattative con le minoranze prima della revisione del Concordato con la Chiesa cattolica.

Il Consiglio dell'Unione delle comunita' israelitiche ritenne utile puntualizzare che una revisione del Concordato non poteva prescindere dall'esame di alcune questioni fondamentali, per gli ebrei costituite innanzitutto dalla modifica **dell'art. 1 del Trattato del Laterano del 1929 (che dichiarava la religione cattolica, apostolica , romana la "religione di Stato")**. Altri punti dolenti erano ; **l'insegnamento religioso cattolico nelle scuole pubbliche , la regolamentazione del matrimonio ebraico e la questione dell'affidamento alla Chiesa delle catacombe ebraiche.**

Nel 1976, il Presidente del Consiglio pro tempore annuncio' l'avvio dei negoziati con la Tavola valdese e con l'Unione delle comunita' israelitiche, in contemporanea con l'apertura delle trattative per la revisione concordataria: da quel momento le due intese avrebbero corso su un binario parallelo a quello del Concordato, ma, mentre le trattative con i valdesi diedero vita ad un testo suscettibile di avere l'approvazione definitiva dei contraenti in tempi relativamente brevi,

quelle con gli ebrei non portarono, inizialmente, a vere e proprie ipotesi di accordo, per una serie di problematiche .

Le trattative furono riprese nel 1985 e, dopo un'ultima sospensione a causa dell'accordo tra il Governo e la Conferenza episcopale italiana sull'insegnamento religioso cattolico nelle scuole statali - che suscitò le vive proteste degli ebrei e di tutte le altre confessioni minoritarie -, e si giunse finalmente all'intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione delle comunità israelitiche italiane, siglata a Roma il 27 febbraio 1987, ed approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101. ((Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane)

Si specifica che l'Intesa regola i rapporti tra lo Stato e le Comunità ebraiche italiane istituzioni tradizionali dell'ebraismo italiano formazioni sociali originarie, *“che tra loro costituiscono l'Unione delle Comunità ebraiche espressione unitaria dell'ebraismo italiano “(Art.1, comma 1 dello Statuto dell'ebraismo italiano approvato dal Congresso straordinario dell'Unione delle Comunità Israelitiche italiane il 6-7- e 8 dicembre1987). Lo Statuto invece costituisce “la libera espressione dell'autonomia di organizzazione che la Costituzione riconosce e garantisce alle Comunità ebraiche, formazioni sociali originarie, la cui esistenza plurimillenaria si basa sui principi religiosi, etici e sociali dell'ebraismo” (dal preambolo dello Statuto dell'ebraismo italiano del dicembre del 1987). E a sua volta ogni singola Comunità ai sensi dell'art.3 del citato Statuto “può adottare un regolamento interno per il proprio funzionamento nel rispetto del presente statuto”*

Capitolo 3

- La legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane). Approvazione dell' 'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e L'Unione delle Comunità ebraiche italiane siglata a Roma il 27 febbraio 1987

3.1. Premesse. L'intesa ebraica tra diritto all'uguaglianza e aspirazione alla diversità'.

E' giunto il momento di affrontare il tema che, concettualmente, si colloca al centro di tutta la trattazione : **l'intesa** tra la Repubblica italiana e l'Unione delle comunità israelitiche (che d'ora in poi chiameremo Unione delle comunità ebraiche italiane, secondo la nuova denominazione assunta nella L. 101/1989 secondo la nuova formulazione prevista dallo Statuto del dic.1987), che, come abbiamo già visto, e' stata siglata a Roma **il 27 febbraio 1987, a firma dell'allora Presidente del Consiglio on. Bettino Craxi, e della Presidente dell'Unione Tullia Zevi, a coronamento di un lungo dibattito trascinato, con alterne vicende, per più di un decennio.**

Farò riferimento non all'intesa ex se, ma alla normativa risultante dalla legge di approvazione dell'intesa n. 101/1989(Norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane) entrata in vigore il 7/4/1989 come modificata dalla successiva legge 638/1996 (Attuazione dell'Intesa del 6 novembre 1996). Finanziamento dell'ebraismo e 8 per mille sull'IRPEF (su cui non ci si sofferma)

Analizzerò, in particolare i punti più salienti dell'intesa del 1987 come riportati nella legge di approvazione n.101/1989.

L'Unione delle comunità israelitiche aveva avuto modo di formulare la richiesta allo Stato che l'intesa si basasse in particolar modo **su tre principi guida** costituiti,1) **in primis dalla rivendicazione della libertà' di essere se' stessi, e, pertanto, allo stesso tempo uguali e diversi**

dagli altri, nel convincimento che ciascuna realta' confessionale sia diversa dall'altra, ma, non per questo, meno degna di uguale tutela del proprio specifico patrimonio;

2) in secondo luogo, dal rifiuto di ogni posizione privilegiaria, ma con la contemporanea rivendicazione dell'adattamento all'ebraismo - secondo un utilizzo religioso del principio internazionalistico della "clausola della nazione piu' favorita", e limitatamente ai soli profili di liberta', ai migliori modelli o discipline previsti per altre confessioni (nella specie: la Chiesa cattolica);

3) e in ultimo, dalla consapevolezza del contributo all'evoluzione ed alle scelte della societa' civile che l'ebraismo italiano, con l'intesa, viene ad offrire.

Innanzitutto, e' da dire che la disciplina dell'intesa ebraica si discosta dalla impostazione derivante dalle altre intese per il fatto che queste sono state stipulate pur sempre con Chiese cristiane, mentre, nel caso dell'Unione delle comunita' ebraiche, siamo al cospetto di un ente rappresentativo della collettivita' ebraica in Italia ; in secondo luogo, va sottolineato il fatto che la confessione ebraica era l'unica ad essere disciplinata con una normativa confezionata ad hoc, costituita **dal R.D. 30 ottobre 1930, n. 1731, e dal R.D. 19 novembre 1931, n. 1561, che costituivano una vera e propria "costituzione civile della confessione ebraica da parte del legislatore statale** cosi' che l'intesa ha dovuto preliminarmente sanzionare, oltre al venire meno - relativamente alla confessione ebraica - della normativa derivante dalla legislazione sui culti ammessi, **anche la definitiva abrogazione della legislazione speciale sulle comunita' israelitiche del 1930-1931 (art. 34, commi 1 e 2, L.101/1989.**

Corollario necessario della conformita' della legge n.101/1989 al dettato costituzionale e' quello del suo diverso ambito di disciplina rispetto a quello della normativa sulle comunita' israelitiche del 1930-1931: infatti, mentre la maggior parte della normativa previgente pretendeva di regolare minuziosamente l'organizzazione ed il funzionamento delle comunita', **la nuova normativa risultante dalla legge n.101/1989 non accenna minimamente ai tratti piu' spiccatamente amministrativi e/o organizzativi della confessione ebraica - che costituiscono, invece, materia dello Statuto dell'ebraismo (Approvato dal Congresso straordinario dell' Unione delle comunita' israelitiche 6-7-8- dicembre 1987) -, ma detta norme per l'esercizio in concreto della liberta' religiosa degli appartenenti all'ebraismo in Italia, e per la disciplina dei rapporti tra le comunita' ebraiche e lo Stato.**

4.2. La liberta' religiosa ed il connesso diritto di propaganda. La tutela penale del sentimento religioso.

Art.2 L. 101/1989 Diritto a professare la religione ebraica-diritto di propaganda, riunione ecc

Dopo il necessario richiamo all'intesa del 1987 (art. 1), la legge 101/1989, nei primi tre commi dell'art. 2, riconosce nel modo piu' ampio il diritto di professare la religione ebraica, declinando il diritto di liberta' religiosa anche sotto il profilo delle liberta' di propaganda, di riunione e manifestazione del pensiero, e di comunicazione:,. La prospettiva qui delineata, "non e' solo religiosa, ma e' anche sociale ed etnica.(commi 1 e 2). Il comma 3 stabilisce che gli atti relativi al magistero spirituale dei rabbini, insieme alla "affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonche' delle sedi delle Comunita' e dell'Unione e le raccolte di fondi ivi eseguite", sono "liberi e non soggetti ad oneri" .

Come non ha mancato di sottolineare la dottrina di parte ebraica¹⁴, se apparentemente, dal 1948 in poi, l'art. 19 della Costituzione(**"Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede**

religiosa in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume”) non ha portato nulla di nuovo alla liberta' degli ebrei in Italia, pure esso ha avuto una vera e propria portata innovativa, introducendo un nuovo status di liberta', da intendersi ora come condizione di uguaglianza. **Gli ebrei, agli effetti della liberta' religiosa, hanno pertanto "cessato di essere diversi cosi' dai cattolici, come da coloro che professavano culti un tempo non ammessi. Essi sono diventati uguali a tutti"¹⁶ pur mantenendo la loro identita'.**

Quarto comma dell'art.2 della l n.101/1989 tutela penale della liberta' religiosa

Il quarto comma dell'art. 2 della legge 101/1989 delinea una protezione penale specifica del sentimento religioso, laddove afferma che: "e' assicurata in sede penale la parita' di tutela del sentimento religioso e dei diritti di liberta' religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti".La delegazione ebraica, in sede di presentazione generale dell'intesa, ha chiarito la disposizione specificando che *:"al di la' dell'aspetto meramente religioso, (essa) riafferma il principio dell'eguaglianza nella diversita'", nel senso che "fintanto che il sentimento religioso e la liberta' dell'esercizio del culto saranno tutelati penalmente, non potra' esistere, come invece e' oggi, maggiore tutela per gli uni e minore per gli altri [culti]"* (Dario Tedeschi) **non a caso, infatti, la disposizione afferma che la parita' di tutela del sentimento religioso deve essere assicurata "senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti".**

4.3. Art .3 l. 101/1989-I ministri di culto.Il segreto professionale

La disposizione dell'art. 3 della legge 1159/1929 (Legge sui culti ammessi) stabiliva che la nomina dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica fosse sottoposta alla approvazione del Ministero dell'Interno, con la sanzione dell'irrelevanza civile degli atti compiuti da ministri di culto la cui nomina non fosse stata approvata. Con l'entrata in vigore della legge 101/1989, anche questa norma ha ovviamente cessato di avere efficacia con cio' traducendosi in un netto recupero di autonomia e di liberta' religiosa, sia per la confessione, che per i rabbini stessi. Il primo comma dell'art. 3, ad integrazione di quanto gia' disposto dall'articolo precedente, assicura il libero esercizio del magistero dei rabbini, attribuendo loro, inoltre, il diritto di astenersi dal fornire "a magistrati o altre autorita' informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero".

La previsione del diritto dei rabbini di astenersi dal dare informazioni su materie delle quali siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero - il cosiddetto "segreto ministeriale" , come non ha mancato di sottolineare la dottrina maggioritaria pare costituire una applicazione di quella gia' menzionata "clausola della religione piu' favorita", presentando, ancora una volta, una palese analogia con il testo dell'art. 4, comma 4, del nuovo Concordato.

Desidero richiamare la vostra attenzione su un profilo particolare sotteso a questa disposizione della legge 101/1989 concerne un aspetto piu' sostanziale, riferito alla particolarissima posizione che rivestono i rabbini all'interno dell'ordinamento ebraico.

Infatti, i rabbini non sono solo "ministri di culto" nel senso tradizionale del termine, se con l'espressione ci si riferisce a sacerdoti, come possono essere i ministri del culto cristiano. Questa connotazione dei rabbini deriva essenzialmente da ragioni storiche, poiche', come riferiscono gli studiosi della materia, la classe sacerdotale si estinse con la distruzione del Tempio e la caduta di Gerusalemme nell'agosto dell'anno 70 dell'era volgare, ad opera dell'esercito romano comandato da Tito. Alla scomparsa della liturgia, e della casta sacerdotale collegata al Tempio - che non venne mai piu' ricostruito -, fece da contrappeso la

nascita di una nuova casta, quella degli esperti nella Sacra Scrittura, o rabbini (rabbi', in ebraico, significa appunto "maestro"), che si dedico' esclusivamente a raccogliere e ad interpretare il complesso legislativo rivelato, che - segno dell'elezione divina -, ha costituito le basi della nascita dell'ebraismo. Maestri di lettura ed interpretazione dei testi sacri, quindi, i rabbini non sono, come e' stato coloritamente sottolineato, i "preti degli ebrei", in quanto in essi coincidono oggi le due figure di maestri e "ministri di culto". Anche se per semplificare la terminologia adottata l'intesa, in diversi punti definisce i rabbini come "ministri di culto".

4.4. Il riposo sabbatico e le festività religiose ebraiche. Il rispetto delle prescrizioni religiose come garanzia della libertà di essere ebrei. Norme di identità confessionale

Come abbiamo già visto, il primo comma dell'art. 2 della legge 101/1989 garantisce nel modo più ampio il diritto di professare e praticare liberamente e in qualsiasi forma la religione ebraica, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti. Tale diritto non solo è stato affermato, ma, come stiamo per vedere, ha avuto modo di tradursi in norme specifiche all'interno dell'intesa ebraica, che, per il loro riferimento agli aspetti più propriamente storico-religiosi dell'ebraismo, sono state **definite dalla dottrina come norme di "identità confessionale"** e quindi volte, ad assicurare a tutti gli appartenenti alla confessione ebraica la piena valorizzazione delle proprie radici e della propria identità storica, culturale e religiosa, come manifestazione finalmente riconosciuta della libertà di essere ebrei "senza paura e senza discriminazioni,

Il Diritto al riposo sabbatico art.4 legge .101/1989

Un primo esempio, importante, è dato dalla norma dell'art. 4 della legge 101/1989, che, con una disposizione di assoluta novità, riconosce agli ebrei, su loro richiesta - seppure "*nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro*", e "*salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico*" (comma 2) -, il diritto di osservare il riposo sabbatico, esercitabile, secondo il primo comma, "*da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato*", mentre il terzo comma aggiunge che le autorità competenti terranno conto delle esigenze del rispetto del riposo sabbatico nel fissare il diario di prove dei concorsi, e che, per quanto riguarda gli esami scolastici, sarà consentito ai candidati della confessione ebraica che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno le prove d'esame fissate di sabato. Sempre nell'ambito scolastico, il quarto comma aggiunge che si considereranno giustificate le assenze degli alunni ebrei nel giorno di sabato "su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne".

Art.5 legge n.101/1989 diritto al riposo durante le festività ebraichead esempio Rosh ashanah, Kippur, Pesach ecc

Inoltre, proprio in considerazione della peculiarità della tradizione religiosa ebraica, il successivo e non meno importante art. 5 viene a riconoscere l'**applicabilità delle disposizioni sul riposo sabbatico ad una serie di festività mobili appositamente elencate il cui calendario, previa comunicazione da parte dell'Unione delle comunità ebraiche, è fissato ogni anno con decreto del Ministero dell'Interno, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.**

Non si può negare che la normativa sull'astensione dal lavoro di sabato comporti non pochi aspetti problematici, in quanto, come è stato notato, si è dovuta risolvere la non facile questione di riuscire a conciliare il riconoscimento delle astensioni dall'attività lavorativa con le esigenze di organizzazione del lavoro nell'ambito delle strutture delle imprese e delle istituzioni italiane che, com'è noto, sono organizzate sulla base di altra giornata festiva (la domenica).

La dottrina ha manifestato perplessità anche in ordine **alla disposizione del quarto comma dell'art. 4 - che, consente una normale "non frequenza" scolastica degli alunni ebrei nel giorno di sabato -**. Alcuni studiosi - commentando l'intesa **degli avventisti** che presenta, sul punto, esigenze analoghe a quella degli ebrei -, ha precisato che il diritto al riposo sabbatico degli alunni va necessariamente esercitato nell'ambito della vigente legislazione statale, giungendo così ad argomentare che le loro assenze vadano giustificate **"nel quadro complessivo di assenze consentite, per ogni anno scolastico, dall'ordinamento della scuola,** accogliendo una ermeneutica della norma che, se non è così evidente dal tenore letterale della stessa, **potrebbe, trovare un aggancio dall'applicazione analogica, in ambito scolastico, dell'inciso del secondo comma dell'art. 4, secondo cui il diritto al riposo sabbatico va esercitato "nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro"**.

Secondo comma art.6 macellazione secondo il rito ebraico

Il secondo comma dell'art. 6 contiene un'altra norma di spicco, anch'essa connessa con il rispetto della specifica identità religiosa ebraica, **laddove precisa che la macellazione secondo il rito ebraico continua ad essere regolata dal D.M. 11 giugno 1980 "in conformità alla legge e alla tradizione ebraiche"**.

E' da dire che la legge e la tradizione ebraica impongono che anche la macellazione degli animali destinati alla tavola debba essere compiuta in osservanza di alcune norme di natura religiosa, in ossequio non solo alla disposizione biblica che vieta di cibarsi di animali che abbiano delle malattie , ma anche alla proibizione assoluta di cibarsi di sangue - che viene considerato la sede della vita -, per cui la macellazione degli animali andrà eseguita in modo specifico "con rispetto e compassione" da parte di uno shochet (macellaio rituale) (tutto il processo in ebraico prende il nome di Shechitah macellazione Kasher degli animali permessi dall'Halakhah che è la tradizione "normativa" religiosa dell'Ebraismo codificata in un corpo di Scritture e include la legge biblica -le 613 mitzvot e successive leggi talmudiche e rabbiniche come anche tradizioni e usanze)

art. 16, disciplina la sepoltura degli appartenenti alla confessione ebraica.Perpetuità della sepoltura

Anche in questo caso, per comprendere appieno la ratio ispiratrice della specifica norma , occorre porre mente alla particolare tradizione religiosa ebraica che, oltre ad imporre il metodo della sepoltura in terra (è vietata la cremazione dei corpi) prescrive la perpetuità della sepoltura stessa .

Per assicurare la soddisfazione di questa esigenza come si esprime il terzo comma, dell'art.16 "in conformità della legge e della tradizione ebraiche", mentre i primi due commi dell'art. 16 prevedono la realizzazione di cimiteri delle comunità su un'area adeguata data in concessione dal sindaco, o la creazione di reparti speciali ebraici all'interno dei cimiteri comunali, dietro richiesta della comunità interessata.

Mentre l'ultimo comma dell'art. 16 garantisce che nei cimiteri delle comunità sarà assicurata **"l'osservanza delle prescrizioni rituali ebraiche"**

Comma 2 dell'art.7 diritto ad osservare le prescrizioni in materia alimentare senza oneri per le istituzioni

Ma se il primo comma dell'art. 7 dell'intesa ebraica contiene una disposizione di carattere prettamente generale, il comma successivo dello stesso articolo ne introduce invece una tesa, ancora

una volta, a cogliere in tutta la sua portata un ulteriore tratto caratteristico della confessione ebraica: vi si riconosce, **infatti, agli ebrei che si trovino in ospedali, caserme, istituzioni e istituti di prevenzione e pena ecc., "il diritto di osservare, a loro richiesta e con l'assistenza della Comunita' competente, le prescrizioni ebraiche in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano".** Si pensi alla temporalità storica riferita al 1987 quando ancora la globalizzazione era un fenomeno residuale.

E' da dire che, per un ebreo osservante, particolarmente stringenti si presentano alcune regole collegate all'alimentazione: in particolare, esistono animali che vengono considerati "puri", delle cui carni e' consentito alimentarsi, ed altri animali che, invece, sono considerati "impuri", con i quali e' assolutamente vietato ogni contatto. Non e' pero', consentito cibarsi in modo integrale neanche degli animali cosiddetti "puri": infatti, il consumo di alcune loro parti, come ad esempio il sangue - che, viene considerato la sede della vita - ed un certo tipo di grasso, e' ritenuto un peccato grave¹⁶. Una ulteriore regola, inoltre, impone la separazione tra la carne ed i suoi derivati da una parte, ed i latticini dall'altra, separazione che richiede nella cucina ebraica "ritualmente pura", (Kasher) l'uso di stoviglie e pentole (e separazione nei frigoriferi) diverse per le due differenti tipologie di alimenti in quanto non si può mischiare carne e latte .-

4.6. L'istruzione religiosa nelle scuole pubbliche

Indubbiamente, la questione dell'insegnamento religioso cattolico nelle scuole pubbliche costituisce uno dei principali argomenti che avevano mosso l'Unione delle comunita' ebraiche a mettersi sulla via dell'intesa con lo Stato, quando l'avvio delle procedure per la revisione del Concordato aveva fatto nascere nella parte ebraica la preoccupazione che venissero così presi impegni in realienza: come sottolinea la dottrina, "non vi e' stata modifica del Concordato lateranense che abbia fatto discutere, come quella relativa all'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche", grazie alla quale, tuttavia - seppure attraverso una trattativa sofferta, -, una volta per tutte e' stato superato quel "modello confessionista o di smaccata preferenzialita' per la subordinazione del processo formativo ai valori della confessione cattoliche".

E' innegabile, infatti, che il nuovo Accordo sia profondamente diverso, su questo punto, dal Concordato lateranense. Se nel 1929 il legislatore fascista aveva avuto cura di evidenziare il valore politico del fatto religioso, considerato eminentemente in una prospettiva funzionalistica, ai fini di una maggiore coesione della societa', e come "veicolo di consenso per una affermazione capillare dello Stato totalitario", **l'art. 9 della nuova normativa evidenzia invece il ribaltamento della prospettiva, che non guarda piu' all'insegnamento religioso cattolico come "fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica" - come si esprimeva l'art. 36 del Concordato lateranense -, ma riconosce bensì che la "cultura religiosa" (si noti, non solo quella cattolica) costituisce uno di quei molteplici valori che si collocano tra le "finalita' della scuola", e "tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano", assicura, agli studenti che abbiano scelto di avvalersene, "l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado", che deve, peraltro - come precisa il n. 5, lett. a), del Protocollo addizionale agli Accordi di Villa Madama -, essere impartito nel rispetto della liberta' di coscienza degli alunni.**

Il diritto di scelta

Ed e' proprio per assicurare il rispetto della detta liberta' di coscienza che si e' introdotto, con la previsione di quella che la dottrina piu' autorevole ha definito come una "**clausola di coscienza**", il c.d. "**diritto di scelta**", abbandonando quindi il vecchio sistema dell'esonero che aveva

caratterizzato la disciplina dell'insegnamento religioso cattolico nel Concordato lateranense, e **passando dal regime di obbligatorietà al regime di facoltatività** (peraltro, "guidata", dal momento che la scuola, per motivi organizzativi, deve poter conoscere preventivamente quanti si avvarranno del servizio). Ma, se pure questo **abbandono del sistema dell'esonero** andava nella direzione delle aspirazioni ideali propugnate dalle confessioni religiose diverse dalla cattolica le confessioni di minoranza, tra le quali in prima linea la Tavola valdese e l'Unione delle comunità ebraiche, già durante le trattative per la revisione del Concordato avevano manifestato la propria sostanziale disapprovazione per la discriminazione derivante dalla "incorporazione" dell'insegnamento religioso cattolico che - pur su nuove basi -, continuava a realizzarsi nelle strutture pubbliche, e a spese dello Stato.

Da parte ebraica, ci fu anche un'interruzione delle trattative per addivenire all'intesa, ma, atteso che la Santa Sede al riguardo continuava ad essere irremovibile, nella compilazione della normativa bilaterale si scelse, in ultimo, una linea di "**carattere difensivo**", dettata dalla preoccupazione che, a causa della forte presenza del cattolicesimo nella società italiana, anche le materie strettamente "secolari" potessero in qualche modo risentire, se non di un insegnamento religioso diffuso, di un implicito orientamento ideologico: in questo senso sembra deporre la disposizione **del primo comma dell'art. 11 della legge 101/1989, secondo la quale l'insegnamento, nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, deve essere impartito "nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini senza distinzione di religione, come pure è esclusa ogni ingerenza sulla educazione e formazione religiosa degli alunni ebrei"**.

Secondo parte della dottrina il principio, di così ampio respiro, formalizzato in questa disposizione dell'intesa ebraica, avrebbe addirittura anticipato quanto sancito, in via successiva, **dalla Corte costituzionale con la sentenza 203/1989 in tema di laicità dello Stato, alla quale si è sopra accennato, "ed è un notevole esempio di come le intese possano contenere norme a tutela dei diritti di libertà di tutti i cittadini"**.

Il secondo comma dell'articolo 11 dell'intesa ebraica, non dissimilmente **da tutti gli altri testi pattizi**, riconosce *"agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi"*, con un ricalco, nelle sue linee generali, della previsione contenuta nell'Accordo di revisione del Concordato, mentre il comma successivo, *"per dare reale efficacia a tale diritto"*, sancisce il divieto di discriminazione tra alunni avvalentisi e alunni non-avvalentisi dell'insegnamento religioso cattolico, prevedendo a tal fine non solo che il detto insegnamento non debba avere luogo secondo orari e modalità che possano comunque avere effetti discriminanti per gli stessi, ma anche che non debbano essere previste forme di insegnamento religioso diffuso nell'ambito dello svolgimento dei programmi di altre materie; in ogni caso, conclude la disposizione, *"non possono essere richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto"*.

La questione della c.d. "ora alternativa" all'insegnamento della religione cattolica.
La circolare del 29 ottobre 1986, n. 302, del Ministero della Pubblica Istruzione

Il problema dell'obbligatorietà dell'ora alternativa

Riassumendo brevemente i termini del problema, si può dire che il dibattito si sia incentrato, all'inizio, sulla **circolare del 29 ottobre 1986, n. 302, del Ministero della Pubblica Istruzione**. Partendo dall'idea della necessità di garantire la fruizione di un uguale tempo-scuola a tutti gli alunni, infatti, il Ministero aveva pensato che la scuola dovesse comunque offrire occasioni di studio "alternative" agli alunni non-avvalentisi dell'insegnamento della religione, in modo da non comportare per questi ultimi una ingiustificata riduzione di orario rispetto agli

avvalentisi (e in cio' stava la "non discriminazione"): la citata circolare sanciva, appunto, la obbligatorieta' dell'ora alternativa per coloro che avessero scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica offerto dalla scuola pubblica.

Sul fronte opposto di questa linea interpretativa si collocavano, invece, gli ebrei e le altre confessioni di minoranza, **che sostenevano che proprio cosi', invece, si realizzava la discriminazione che le intese avrebbero voluto evitare, perche' la facoltativita' dell'insegnamento religioso cattolico veniva in tal modo a confluire nella opzionalita' degli insegnamenti, attesa l'alternativa posta tra le diverse attivita' didattiche.**

Da parte ebraica, in particolare, si ritenne opportuno ribadire questa linea di pensiero **nella mozione di approvazione dell'intesa, affermando, al punto 4, che la previsione del diritto di non avvalersi degli insegnamenti religiosi "acquista particolare significato in quanto, nell'esercizio del diritto di scelta, non prevede obblighi per coloro che non intendono avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica", e che "alla luce della presente intesa, modalita' che prevedano obblighi sono, quindi, da ritenersi comunque discriminanti".**

La sentenza 203/1989 della Corte costituzionale affermò che i non avvalentisi dell'insegnamento religioso cattolico versassero in uno "stato di non obbligo".

La sentenza 203/1989 della Corte costituzionale, diede sostanzialmente ragione all'interpretazione che era stata caldeggiata - tra l'altro - dalla parte ebraica, **argomentando che i non avvalentisi dell'insegnamento religioso cattolico versassero in uno "stato di non obbligo", escludente, ipso facto, la possibilita' di configurare come obbligatorio qualunque tipo di insegnamento alternativo, sul presupposto che cio' avrebbe comportato un condizionamento mentre con una successiva sentenza del 1991 la stessa Corte tornava ad occuparsi della questione del c.d. stato di non-obbligo, e portava il ragionamento alle sue estreme conseguenze, specificando che esso poteva comportare anche la scelta di allontanarsi dall'edificio della scuola.**

Ma, in questo modo, lo stato di non-obbligo dei non avvalentisi, comprensivo di questo "diritto di assenza"²⁶, veniva a sviluppare i suoi effetti sugli alunni che invece decidevano di avvalersi dell'insegnamento religioso cattolico, operando comunque una discriminazione nei loro confronti, dal momento che il tempo-scuola di questi ultimi era cosi' maggiore di quello dei non-avvalentisi.

Questi, in sostanza, i termini del problema; **Ad oggi la questione è stata risolta in modo che le Istituzioni scolastiche offrano alle famiglie degli alunni minorenni e agli alunni maggiorenni un ampio spettro di opzioni per coloro che non intendono usufruire dell'ora di religione costituite da: ora alternativa all'Insegnamento della Religione cattolica,(Attività didattiche e formative, Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente, oppure senza assistenza di personale docente)e diritto a non frequentare tutto ciò sempre nell'ambito dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche.**

Per concludere l'esame del terzo comma dell'art. 11 della legge 101/1989, qualche parola va spesa, ancora, con riguardo al gia' menzionato divieto delle "forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline" che e' previsto anche nelle intese con le altre confessioni, eccezion fatta per quella con la Tavola valdese.

In questa prospettiva si pongono tutte le intese, e d'altronde, come e' stato osservato, "sarebbe stato sorprendente il contrario: che una confessione religiosa, cui e' istituzionale far conoscere la verita' del proprio credo, delle proprie dottrine, la positività della propria esperienza storica, rifiutasse cioe' l'opportunita' di una presentazione critica del pensiero religioso all'interno della scuola.

Su questa linea, il quarto comma dell'art. 11 della legge 101/1989 si preoccupa di assicurare anche agli ebrei una forma di presenza all'interno della scuola pubblica, garantendo agli incaricati designati dalla confessione ebraica, nell'ambito delle attività di carattere culturale previste dall'ordinamento scolastico, "il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio dell'ebraismo", peraltro, con un totale accollo degli oneri finanziari a carico della confessione stessa.

Art.12 del diritto di istituire liberamente "scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione", "in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione".

Nella tradizione ebraica, l'insegnamento religioso non sembra possa essere lasciato alla famiglia - anche se questa continua a costituire la sede principale della conservazione e del rispetto delle tradizioni -, ma deve essere assunto, istituzionalmente, dalla scuola: **di qui l'importanza, per l'ebraismo, del riconoscimento - operato dal primo comma dell'articolo 12i concernente il diritto di istituire liberamente "scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione", "in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione".**

Alle dette scuole che ottengano la "parita' ", inoltre, il secondo comma assicura il godimento di una "piena liberta'", garantendo nel contempo ai loro alunni "un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato

Art.13 riconoscimento titoli di studio

Passando rapidamente all'esame dell'art. 13, **e' da dire che esso prevede il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole deputate, dall'ebraismo, alla formazione dei propri ministri di culto.** Con il ricalco delle soluzioni già adottate dal nuovo Concordato del 1984, il primo comma prevede il riconoscimento della laurea rabbinica e del diploma di cultura ebraica - rilasciati al termine di corsi di durata almeno triennale dal Collegio Rabbinico Italiano, dalla Scuola Rabbinica Margulies-Disegni di Torino nonché da altre scuole approvate dall'Unione delle comunità -, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

Inoltre si prevede, l'equiparazione degli studenti delle scuole e istituti superiori rabbinici agli studenti universitari, ai fini della concessione del beneficio del rinvio del servizio militare fino al ventiseiesimo anno di età, con imitazione dell'art. 4, terzo comma, dell'Accordo concordatario.

4.7. Il matrimonio ebraico art.14 legge n.101/1989

La disciplina del matrimonio, così come prevista dall'art. 14 della legge 101/1989, costituisce forse una delle ipotesi più evidenti - e dibattute - di contatto con il testo del nuovo Concordato¹. **L'aspetto della nuova legislazione che, enfatizza di più l'abbandono dei vecchi schemi - venendo a porsi, allo stesso tempo, come una garanzia del pluralismo confessionale esistente nell'attuale ordinamento e' costituito dalla non riproposizione, di quello che era il dettato dell'art. 9 della legge del 1929, che, introduceva nel "cuore" della celebrazione religiosa dei precisi adempimenti del ministro di culto in ordine alla raccolta del consenso degli sposi, che tanto strideva con la tradizione religiosa ebraica da costringere i cittadini ebrei a sottostare ad una sorta di doppia celebrazione.**

Nell'Intesa e nella legge di approvazione in argomento lo "spessore" religioso della celebrazione, viene lasciata alla totale autonomia della confessione, anche se, come e' stato notato, questo non comporta comunque alcuna modificazione in ordine alla natura della funzione (anche) pubblica esercitata dal ministro di culto, che dovra' pur sempre redigere l'atto di matrimonio e trasmetterlo all'ufficiale di stato civile per la trascrizione, adempiendo in tal modo ad una funzione certificativa.

Secondo la disposizione del primo comma dell'art. 14 della legge 101/1989, lo Stato si e' impegnato a riconoscere gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia "secondo il rito ebraico davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 3 che abbia la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale". La disposizione, che parla espressamente di matrimonio celebrato "secondo il rito ebraico", sembra voler mettere in rilievo il carattere religioso della celebrazione, e non c'e' dubbio che essa sia stata formulata appositamente per assicurare il rispetto delle specificita' che l'ordinamento ebraico presenta in materia di celebrazione della liturgia.

Nei commi seguenti si specifica l'ordinaria procedura dell'obbligo delle pubblicazioni (2° comma art.14) , della comunicazione agli sposi da parte del Rbbino circa gli effetti civili del matrimonio (4° comma art.14) quest'ultima disposizione presenta un singolare "ricalco" del testo concordatario, tanto che e' stato affermato che essa "tende palesemente ad assimilare il matrimonio ebraico a quello concordatario" e, come si e' gia' visto, evidenzia una differenza con le intese delle altre confessioni, per le quali la lettura degli articoli del codice civile sui diritti e doveri scaturenti dal matrimonio deve essere fatta dall'ufficiale di stato civile. Nei seguenti commi dell'art 14 vengono dettagliati gli adempimenti spettanti al Rabbino successivi alla celebrazione del matrimonio (5° comma formazione dell'atto di matrimonio)(6° comma modalita' di trasmissione dell'atto di matrimonio e del nulla osta all'Ufficio dello stato civile del comune)

Ultimo comma art.14 Scioglimento matrimonio religioso senza alcun effetto civile

Arriviamo cosi' all'ultimo comma dell'art. 14, che, lo si e' gia' visto, fa salva la facolta' di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile. La disposizione fu inserita dietro specifica richiesta della stessa parte ebraica, "che aveva rinunciato all'originale richiesta di massima del riconoscimento della giurisdizione rabbinica in tema di pronuncia di divorzi di matrimoni ebraici con effetti civili".

4.8. Art.17 Tematica della tutela dei Beni culturali dell'ebraismo italiano .Premessa.

Fino all'Unita' d'Italia 1870 (a causa soprattutto delle disposizioni dello Stato della Chiesa e della ghettizzazione degli ebrei in Italia a partire al 1555 con la Bolla di Papa Paolo IV Carafa "Cum nimis absurdum ") le sinagoghe o schole erano locali assai modesti,e nascosti soprattutto all'esterno.. Solo nell'Ottocento inoltrato, grazie alla riconquistata liberta' gli ebrei costruirono sinagoghe importanti dal punto di vista architettonico.

In seguito, l'emigrazione di massa, le persecuzioni e la Shoah hanno comportato la fine e l'abbandono delle piccole comunita' in favore di quelle piu' numerose nelle grandi citta'. L'ebraismo diasporico si e' ridotto notevolmente (giova ricordare che il genocidio degli ebrei da parte del Nazismo e dei loro collaboratori ha comportato la morte di circa 6 milioni di ebrei in tutta europa (russia compresa) di cui circa 10.348 ebrei italiani) **portando quindi alla luce una questione nuova, costituita non dal problema della costruzione di nuovi edifici di culto, ma, semmai, da quello della conservazione di edifici di culto non piu' necessari per quello specifico fine essendo stati abbandonati per le anzidette ragioni** .: Ecco quindi che oggi prevalere,

nell'ebraismo italiano, l'aspetto della conservazione di questi edifici sotto il profilo della tutela del patrimonio eminentemente culturale e artistico-storico che è diventato parte del patrimonio storico culturale italiano.

Art.17 della legge 101/1989 tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ebraico italiano

La rilevanza che ha il patrimonio culturale dell'ebraismo italiano e' stata esattamente trasfusa nella disposizione dell'art. 17 della legge 101/1989, che - giova ricordarlo -, a buon diritto viene a collocarsi nel quadro delineato dall'art. 9 della nostra Carta costituzionale, che sottolinea il ruolo primario della cultura, affidandone alla Repubblica - ovverosia all'intera collettività nazionale - lo sviluppo e assegnandole, nel contempo, la tutela dei beni che di questa costituiscono l'espressione più concreta, a prescindere dall'appartenenza degli stessi.

Secondo il primo comma del citato art. 17, "lo Stato, l'Unione e le Comunità collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'ebraismo italiano"; disposizione che trova una precisa e piena rispondenza negli articoli successivi, atteso che **il secondo comma dell'art. 18 descrive le attuali comunità anche come promotrici della cultura ebraica, mentre il terzo comma dell'art. 19 riconosce all'Unione delle comunità ebraiche italiane, insieme ad altri compiti, anche quello di promuovere "la conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici".**

La collaborazione tra Stato e organi confessionali ai fini di una migliore tutela e valorizzazione del patrimonio culturale religioso, non costituisce certo una peculiarità dell'intesa ebraica, atteso che tanto negli Accordi di Villa Madama (Nuovo Concordato 1984) come nelle altre intese finora stipulate - tranne quella con i testimoni di Geova -, e' rintracciabile una disposizione con contenuti più o meno corrispondenti - salvo quanto si vedrà tra poco - a quelli dell'art. 17 dell'intesa ebraica.

Si nota come l'Intesa recepita nella legge 101/1989 costituisca una ennesima testimonianza della estrema ricchezza e della complessità della realtà ebraica, la cui ininterrotta presenza ormai più che bimillennaria nel nostro Paese ha lasciato, a differenza di altre confessioni di più recente "stanziamiento" in Italia, un patrimonio archeologico (ad esempio le catacombe ebraiche -) e ambientale e architettonico (ad esempio gli antichi ghetti) che proprio per questo hanno dovuto trovare una esplicita menzione nell'ambito dell'intesa che ha dato voce, in questo modo, alla preoccupazione di preservare una realtà variegata e particolarmente ricca patrimonio non solo degli ebrei ma di tutto il popolo italiano e dell'umanità

Primo comma art.17: Se il primo comma dell'art. 17 della legge 101/1989 esprime una disposizione generica - quale può essere, appunto, il principio di collaborazione tra lo Stato, l'Unione delle comunità e le comunità stesse, ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni culturali -, di ben diversa portata sono, invece, i commi successivi dello stesso articolo, che prevedono ulteriori modalità per assicurare una più precisa e mirata tutela e recupero del patrimonio culturale dell'ebraismo italiano.

Il Secondo comma dell' art.17 ha previsto la costituzione di una Commissione mista per la raccolta e il riordino dei beni culturali ebraici tra Stato e UCEI che purtroppo è rimasta congelata in quanto a tutt'oggi non si e' ancora assistito alla nomina dei componenti di parte ministeriale, così che l'intesa ebraica, sul punto - non diversamente, del resto, dalle intese con i valdesi e i luterani -, e' rimasta sinora ferma alle dichiarazioni di principio.

Il Problema delle Catacombe ebraiche

Come abbiamo già accennato, il richiamo nell'art.7 della Costituzione ai Patti lateranensi del 1929 era stato criticato da parte dell'ebraismo anche perché, all'art. 33, aveva ceduto alla Santa Sede la disponibilità di tutte le catacombe "esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio del Regno": la norma non teneva conto dell'esistenza anche delle catacombe ebraiche, e oltretutto, prevedendo il diritto della Santa Sede di procedere ad esplorazioni e riesumazioni, violava il principio di perpetuità delle sepolture ebraiche.

Fin dal 1975, l'Unione delle comunità aveva rivendicato con forza che la Chiesa cattolica rinunciassero alla disponibilità delle catacombe non cristiane: in accoglimento della richiesta di parte ebraica, ciò è avvenuto con il **Nuovo concordato del 1984**, offrendo così all'ebraismo italiano la possibilità di "dire la sua" in ordine a beni che rivestono un indubbio valore culturale e religioso, e che costituiscono importanti documenti della sua storia meno recente.

Ma se, con il nuovo Concordato, lo Stato ha riacquisito la disponibilità delle catacombe ebraiche, ha però evitato di assegnarle all'Unione delle comunità, limitandosi a prevedere, secondo la disposizione del terzo comma dell'art. 18, una sorta di cogestione, i cui caratteri andranno meglio definiti - e precisati - nell'ambito della commissione mista prevista dallo stesso articolo. Si sottolinea che l'interesse dell'ebraismo, si è da sempre incentrato particolarmente sulle catacombe ebraiche romane, che **sarebbero almeno sei**: due sulla via Nomentana, sotto i giardini di Villa Torlonia; altrettante sulla via Appia - sono le catacombe di Vigna Randanini e Vigna Cimarra -, una sulla via Portuense - catacomba di Monteverde - e, infine, un'altra sull'antica Via Labicana. Attualmente comunque, fra le catacombe certamente ebraiche rimangono percorribili sole le due catacombe di Villa Torlonia e quella di Vigna Randanini.

4.9. Le comunità ebraiche e l'Unione delle comunità ebraiche italiane. Art.18 legge 101/1989

Il testo della nuova bozza d'intesa del 1987 si presentava, altamente innovativo rispetto ai precedenti progetti, in quanto aboliva ogni norma attinente ai profili organizzativi delle comunità e dell'Unione, e **ogni riferimento alla questione dell'appartenenza alle comunità, ai contributi ed ai relativi ricorsi, rimandando, per la relativa disciplina, alle disposizioni statutarie.**

Oggi, guardando allo statuto dell'ebraismo italiano, si può agevolmente notare come esso trovi autodefinizione nel suo stesso preambolo, qualificandosi come la *"libera espressione dell'autonomia di organizzazione che la Costituzione italiana riconosce e garantisce alle Comunità ebraiche, formazioni sociali originarie, la cui esistenza plurimillennaria si basa sui principi religiosi, etici e sociali dell'ebraismo"*: come è evidente anche ad una prima lettura della disposizione, essa sottolinea la natura dell'ebraismo come realtà giuridicamente e socialmente complessa, che trova la sua organizzazione in strutture ben delineate costituite dalle comunità, la cui definizione è rinvenibile unicamente nell'ambito della legge e tradizione ebraica.

E assai significativa in proposito è anche la descrizione delle comunità ebraiche offertaci dal primo comma dell'art. 18 della legge 101/1989, secondo il cui disposto le comunità, "in quanto istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia, sono formazioni sociali originarie che provvedono, ai sensi dello Statuto dell'ebraismo italiano, al soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei secondo la legge e la tradizione ebraiche".

La disposizione del primo comma dell'art. 18 costituisce, si può dire, il "cuore pulsante" dell'intera legge 101/1989, comportando, nella sostanza, il riconoscimento - la "presa d'atto" - dell'originarietà e dell'autonomia dello stesso ebraismo-ordinamento giuridico²⁴: un ordinamento giuridico, dotato

del carattere della originarietà, esso solo competente a determinare i soggetti che costituiscono il substrato dell'ordinamento confessionale stesso, in quanto "non può contestarsi ad un ordinamento giuridico la potestà di determinare tali soggetti senza contestarne l'originarietà".

Ma l'importanza dell'art. 18 della legge 101/1989 emerge anche sotto un ulteriore aspetto, strettamente collegato al precedente. Se l'ebraismo oltre che una religione è una concezione del mondo e della storia, una regola pratica di condotta ed una morale di vita dell'individuo, **e' proprio la comunità il soggetto deputato alla soddisfazione dei bisogni spirituali, ma anche sociali, culturali e finanche economici del nucleo ebraico.** E questo emerge non tanto dal primo comma dell'art. 18, che parla di "esigenze religiose", **quanto dal secondo comma dello stesso articolo, nel quale la Repubblica ha preso atto che le comunità "curano l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa, promuovono la cultura ebraica, provvedono a tutelare gli interessi collettivi degli ebrei in sede locale, contribuiscono secondo la legge e la tradizione ebraiche all'assistenza degli appartenenti alle Comunità stesse".**

Come abbiamo già visto²⁸, intenzionalmente l'ebraismo ha accettato **di autorappresentarsi come una confessione religiosa, allo scopo di poter stipulare l'intesa con lo Stato.** Al contempo, tuttavia, nella stessa intesa non ha potuto fare a meno di dare risalto a quella sua specialissima natura, in cui l'aspetto strettamente religioso costituisce la parte di un tutto assai più complesso. Il secondo comma dell'art. 18 costituisce un valido esempio di quanto appena detto: vi si afferma, sostanzialmente, che la Repubblica prende atto di questo ruolo "plurimo" svolto dalle comunità ebraiche.

Tornando all'art. 18 della legge 101/1989, il relativo terzo comma **elenca ventuno comunità**, attribuisce loro la nuova denominazione di "comunità ebraiche" - in conformità alle risoluzioni del Congresso del 1968 -, e dispone affinché esse mantengano la personalità giuridica di cui erano già dotate.

Il terzo comma dell'art. 19 prende in considerazione i compiti dell'Unione, che "cura e tutela gli interessi religiosi degli ebrei in Italia; promuove la conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici; coordina ed integra l'attività delle Comunità; mantiene i contatti con le collettività e gli enti ebraici degli altri paesi. Essendo le comunità ebraiche del tutto autonome e capaci di ordinarsi secondo propri statuti, giustamente l'art. 19 attribuisce all'Unione, nei loro riguardi, solo un compito di coordinamento, che, tuttavia, sarà suscettibile di concretarsi in un'attività integrativa laddove quella di una determinata comunità sia deficitaria per qualche rilevante aspetto.

Sempre per quanto riguarda l'Unione delle comunità, va rapidamente menzionato, qui, un altro compito attribuitole dalla legge 101/1989: secondo il disposto del primo comma dell'art. 20, infatti, spetta ad essa il deposito **presso il Ministero dell'Interno, entro trenta giorni dalla loro adozione, delle modifiche allo statuto dell'ebraismo italiano.**

4. Considerazioni conclusive.

Se, a causa della notevole complessità strutturale dell'intesa ebraica, la nostra indagine ha richiesto uno svolgimento particolarmente ampio e diffuso, qui, invece, ormai giunti al momento di "tirare le fila" del nostro discorso, una certa concisione addirittura s'impone, dal momento che già dall'intera trattazione svolta nelle pagine che precedono è potuto emergere con sufficiente chiarezza, come l'intesa dello Stato con l'Unione delle comunità ebraiche sia riuscita a dare una risposta più che soddisfacente a tutte le esigenze speciali di tutela sottese a quelle peculiarità che costituiscono l'essenza stessa della identità degli ebrei e dell'ebraismo.

A questo proposito, vengono qui in rilievo, in primo luogo, quelle disposizioni del testo pattizio che, come abbiamo avuto modo di vedere, assurgono al rango di vere e proprie norme di "identità religiosa", proprio perché poste a presidio della esplicazione concreta del diritto di libertà religiosa - inteso tanto sul piano puramente individuale, quanto su quello collettivo - nell'attuale società italiana, in relazione alle specifiche esigenze del culto ebraico.

Ricordiamo, a titolo di esempio, il diritto al riposo sabbatico ed il diritto all'astensione dal lavoro nelle principali festività ebraiche, finalmente riconosciuto e tutelato, nel modo più pieno, dalle disposizioni dell'intesa, mentre altre norme assicurano, nell'ambito dell'ordinamento statale, il rispetto dei tradizionali principi ebraici della perpetuità delle sepolture, della macellazione rituale degli animali le cui carni siano destinate all'alimentazione. In questo stesso senso, poi, un'altra disposizione assolutamente di spicco dell'intesa ebraica è quella relativa alla celebrazione religiosa del matrimonio, segna, in ogni caso, un netto recupero della dimensione religiosa della celebrazione dello stesso, inserendosi così anch'essa, a pieno titolo, nel processo volto all'eliminazione degli ostacoli - di diritto, ma anche di fatto che per lungo tempo, e fino alla stipulazione dell'intesa, si sono frapposti al godimento ed alla libera fruizione di quella che, da parte dei più autorevoli esponenti della dottrina ebraica, è stata significativamente definita come la "libertà religiosa intesa in senso ebraico.

Abbiamo avuto modo di constatare come l'aspetto strettamente religioso costituisca soltanto una delle molteplici sfaccettature dell'ebraismo, a cui soggiace una vasta e composita realtà sociale ed istituzionale che si presenta, nel complesso, assai articolata. Anche riguardata sotto questo specifico profilo, l'intesa ebraica è riuscita ad introdurre, nell'attuale ordinamento, qualcosa di assolutamente innovativo rispetto al sistema precedente, andando oltre la dimensione meramente religiosa, mediante una sapiente ed accorta opera di valorizzazione di alcuni aspetti della realtà ebraica che - pur nella loro inscindibilità dagli aspetti stricto sensu religiosi -, sono più correttamente inquadrabili in quella dimensione socio-culturale che caratterizza il substrato stesso su cui poggia l'ebraismo, "espressione storica di un gruppo definito.

A questo riguardo, basti pensare non soltanto alle norme sulla valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'ebraismo italiano, poste a concreta salvaguardia della "identità culturale"⁹ ebraica, ma anche a tutela di un patrimonio di tutto il popolo italiano, ma, soprattutto, a quelle disposizioni che - unitamente allo strumento statutario (dic 1987 Congresso straordinario dell'Unione) -, hanno segnato il momento del recupero della libertà e della autonomia organizzativa interna della realtà ebraica nel nostro Paese, dando una veste opportuna, nell'ordinamento, alla dimensione socio-istituzionale delle comunità ebraiche, finalmente riconosciute come formazioni sociali originarie, deputate al soddisfacimento delle esigenze (non solo) religiose degli ebrei secondo la legge e la tradizione ebraica. È, questo - mi sia consentito ribadirlo -, il "cuore pulsante" dell'intero testo pattizio, non tanto - o non solo - per il fatto che, tramite il rinvio all'ordinamento ebraico - operato con il riferimento alla legge ed alle tradizioni ebraiche -, è stata riconosciuta la dimensione non solamente religiosa, ma anche assistenziale e culturale che l'ebraismo, tradizionalmente, si attribuisce, ma soprattutto perché, in questo modo, lo Stato ha preso atto "del ruolo delle Comunità ebraiche come elemento costitutivo di quel pluralismo religioso e sociale che sta alla base del vigente ordinamento costituzionale", restituendo all'ebraismo italiano anche quella che, a voler essere coerenti con la terminologia finora adottata, potremmo designare come la sua specifica "identità istituzionale".

Ormai al termine della mia trattazione, desidero concludere con le parole di uno dei principali protagonisti dell'intesa ebraica, Guido Fubini il cui pensiero penso colga da vicino

l'essenza di questa intesa,; 'nell'intesa con lo Stato, l'ebraismo non compare ne' come una religione, ne' come una componente etnica, culturale, razziale, e tanto meno linguistica, della societa' italiana. Nell'intesa con lo Stato, l'ebraismo compare come un ordinamento giuridico, perche' l'intesa e' un incontro fra due ordinamenti. Il contenuto di questi ordinamenti non e' la commissione governativa, ne' il Governo, ne' la stessa Unione delle Comunita' israelitiche a definirlo, ma - per quanto riguarda la componente ebraica - e' dato dalla legge e dalla tradizione ebraica, cosi' come sono e come saranno vissuti dalla componente ebraica della societa' italiana: a monte del dato giuridico, vi e' un dato sociale che s'impone, un fatto. E questo fatto, che condiziona i contenuti dell'ordinamento giuridico, e' la nostra identita'".

Roma 26.10.2022

Giorgio Segrè